

SERVIZIO NAZIONALE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prot. n. 46/2012/IRC

Roma, 20 luglio 2012

Ai Direttori/Responsabili Diocesani IRC
e p.c. Ai Responsabili Regionali Irc

LORO SEDI

Carissimi,

si chiude l'anno con la gioia di aver raggiunto due importanti traguardi: lo scorso 28 giugno, come sicuramente avete appreso dagli organi di informazione, sono state finalmente firmate da Miur e CEI due attesissime intese: l'Intesa per l'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica e l'Intesa sulle nuove indicazioni per l'Irc nel secondo ciclo di istruzione e formazione. Sono risultati che giungono al termine di un percorso di lavoro che è stato seguito con la massima attenzione, collaborando nelle forme opportune a ridisegnare significativi percorsi formativi non solo per i giovani che si avvalgono dell'Irc, ma anche per i docenti, chiamati ad avviare la stagione delle nuove Intese con l'impegno di una rinnovata e più qualificata formazione personale.

1. La nuova Intesa "quadro"

L'Intesa Miur-Cei del 28 giugno 2012, modifica quella del 1985 che fino ad oggi ha regolato il funzionamento dell'Irc. Si presenta a tutti gli effetti come "nuova", in quanto il testo è stato riscritto avendo attenzione anche ad eliminare il linguaggio scolastico del vecchio testo che appariva ormai desueto e accogliendo le novità intervenute nel sistema scolastico nel corso dei 27 anni che separano i due eventi. Questo testo (in attesa di pubblicazione con Dpr in Gazzetta Ufficiale), sintetico e ordinato, potrà consentire di governare l'Irc per molti anni a venire.

Vale la pena ricordare che la motivazione principale che ha spinto verso una revisione dell'Intesa del 1985 risiede nell'adeguamento dei profili di qualificazione professionale degli Idr (punto 4 dell'Intesa), in quanto il quadro complessivo dei percorsi di formazione iniziale degli Idr non risulta più adeguato alla nuova realtà scolastica. Da un lato, la scuola italiana oggi richiede a tutti i docenti una Laurea Magistrale per insegnare in qualsiasi grado di scuola. Dall'altro, l'ordinamento accademico degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) è stato riformato secondo le esigenze poste dal cosiddetto processo di Bologna ed è stato perciò necessario che l'Intesa abbia preso atto dei nuovi titoli di studio e dell'eliminazione di alcuni percorsi non più adeguati. Rinviando ad altre occasioni una riflessione analitica su tutti i contenuti del nuovo testo, mi limito a richiamare le novità sulle quali è bene che ogni



Ufficio/Servizio sviluppi un'attenta riflessione e un'azione formativa nei confronti degli Idr e soprattutto nei confronti di coloro che aspirino ad entrare nell'Irc.

In primo luogo occorre rassicurare gli Idr in servizio, di ruolo e non di ruolo, che per loro non cambia nulla. Coloro che sono già in regola con i titoli previsti dalla precedente Intesa non devono aggiornare il titolo di studio posseduto e possono continuare ad insegnare, pur non potendosi escludere di valutare la possibilità di conseguire – ma solo per interesse e sensibilità personale – la Laurea Magistrale in Scienze religiose, semmai per arricchire la propria formazione culturale e professionale oppure per una eventuale “spendibilità” in altri contesti.

La nuova Intesa prevede un periodo transitorio (da oggi fino al 31 agosto 2017) prima che si richiedano, ai nuovi docenti (ovvero a coloro che non hanno mai insegnato), **esclusivamente** i titoli di studio di cui al punto 4.2.1. e 4.2.2. È bene notare come nella fase transitoria sia stato previsto di poter continuare a conseguire i titoli di Diploma o di Magistero in Scienze Religiose previsti dal Dpr 751/85, ma solo entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14. Si tratta di un termine più che congruo, anche perché questi dovrebbero essere percorsi chiusi da tempo e quindi non dovrebbe esserci quasi nessuno interessato a fruire di questa possibilità. Fino al 2017 sarà ancora possibile “spendere” il vecchio titolo e rimanere nella scuola come Idr a condizione che sia stato prestato almeno un anno di servizio prima della messa a regime del nuovo sistema. Tale misura intende come sempre salvaguardare la qualità dell'Irc, introducendo una distinzione tra coloro che sono già in qualche modo inseriti nella scuola e hanno svolto la funzione docente per un periodo consistente e coloro che invece sono ancora del tutto fuori della scuola e mancano di esperienza didattica. Ne deriva che coloro che avessero i vecchi titoli di Diploma o Magistero in Scienze Religiose (Dpr 751/85) e non avessero insegnato almeno un anno prima dell'entrata a regime della nuova intesa (1° settembre 2017), costoro non potranno più far valere tali titoli e dovranno conseguire i nuovi titoli di studio. Naturalmente, coloro che avessero già conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Religiose (ovvero la Laurea di II livello) sono già nella condizione di essere proposti come docenti dell'Irc.

In secondo luogo, è facile notare il sostanziale superamento della differenza tra la formazione degli Idr di scuola primaria e dell'infanzia e quella degli Idr di scuola secondaria. All'epoca della prima Intesa era sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore per insegnare in quelle che allora si chiamavano scuole elementari e materne; la Laurea era invece richiesta solo per accedere nella scuola secondaria. Oggi è richiesta a tutti una Laurea Magistrale e gli Idr non potevano rimanere indietro rispetto a questo standard di formazione universitaria completa. Pertanto, non è pensabile che il vecchio Diploma di Scienze Religiose (Dpr 751/85) possa essere oggi sostituito dalla Laurea triennale in Scienze Religiose. Infatti, il curriculum degli studi è diverso e agli Idr è richiesto che abbiano completato il percorso con il biennio specialistico (3+2) così come avviene per tutti coloro che aspirano ad insegnare nella scuola, ai quali viene prescritto il possesso della Laurea Magistrale (cfr. D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

In terzo luogo, rimangono validi i titoli di baccalaureato, licenza e dottorato in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, come pure il compimento degli studi nel seminario maggiore. Naturalmente questi titoli saranno indicati nell'elenco che la CEI trasmette al MIUR (cfr. punto 4.2.3 dell'Intesa del 28.06.12), assicurando che le Istituzioni accademiche presenti in

elenco abbiano attivato per gli studenti interessati, nei piani di studio del ciclo istituzionale e specialistico, alcune importanti discipline d'indirizzo dell'Irc, quali pedagogia e didattica, metodologia e didattica dell'Irc, teoria della scuola, legislazione scolastica e tirocinio dell'Irc.

In quarto luogo, va notato che, nel generale innalzamento del livello di formazione, si profilano importanti novità anche per gli insegnanti di classe e sezione. Si parla, d'ora in avanti, di insegnanti *della classe e della sezione*, per sottolineare che deve trattarsi di docenti curriculari, già quindi in servizio in quella particolare classe o sezione e non di docenti che entrano in una classe o sezione solo per assicurare l'Irc, svolgendo di fatto il ruolo di specialisti. Ai docenti della classe e della sezione che esprimessero l'opzione per l'Irc sarà richiesto il possesso di uno specifico Master biennale di secondo livello, approvato dalla CEI (cfr. punto 4.2.2 dell'Intesa del 28.06.12). Inoltre, va rilevato che potranno continuare ad impartire l'Irc soltanto coloro che lo stanno facendo attualmente o che lo abbiano fatto nel corso dell'ultimo quinquennio 2007-2012. Tutti i docenti della classe o sezione che hanno cessato di insegnare religione cattolica da più di cinque anni sono considerati non più qualificati e potranno tornare all'Irc solo con una adeguata formazione.

In quinto luogo, va raccomandata una speciale attenzione all'atto della proposta di nomina dei nuovi docenti dell'Irc. Infatti, dovranno essere citati i numeri della nuova intesa **non appena il cosiddetto "Dpr" sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale**.

Per altri dettagli rimando alla lettura del testo dell'Intesa, assicurandovi la disponibilità del Servizio Nazionale per aiutare ad esaminare e risolvere eventuali situazioni problematiche.

2. Le indicazioni per il secondo ciclo

La seconda Intesa del 28 giugno, sulle Indicazioni per il secondo ciclo, rischia di passare in secondo piano a confronto con la maggiore rilevanza anche istituzionale dell'altro accordo. Tuttavia non si deve dimenticare che la realtà dell'Irc è determinata anche da ciò che gli Idr fanno ogni giorno nelle aule. Perciò è importante prestare attenzione anche a queste indicazioni, che raccolgono i frutti di un lungo lavoro di elaborazione, avviato con le indicazioni provvisorie emanate con la CM n. 70 del 2010 ed ora giunto a definitiva conclusione, anche grazie alla collaborazione di un folto gruppo di Idr sperimentatori che hanno partecipato negli ultimi anni alle diverse fasi di stesura. Ovviamente, almeno per il primo anno, le Indicazioni non potranno essere sostenute da libri di testo aggiornati, ma il processo è ormai avviato e si tratta solo di percorrerne le tappe con regolarità.

Le nuove Indicazioni si rivolgono al secondo ciclo di istruzione e formazione e si articolano in quattro distinti documenti, relativi ai licei, agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP). Rispetto alla condizione ancora indefinita del 2010, quando non era chiara l'articolazione e la formulazione di indicazioni e linee guida per i licei e per gli altri istituti di secondo grado, ora disponiamo di un quadro completo ed è stato scelto di aderirvi proponendo quindi quattro diversi testi che ricalcano – soprattutto nella forma – le modalità adottate in ciascun percorso di studi.

Le indicazioni per i licei riproducono la formula più discorsiva con cui sono state proposte le indicazioni per quel tipo di scuole, senza distinguere ulteriormente tra tipologie e indirizzi



liceali. Le indicazioni per gli istituti tecnici e professionali hanno una veste più schematica e sono in parte simili, come peraltro accade anche alle altre discipline. Le indicazioni per l'IeFP seguono lo schema degli istituti tecnici e professionali con gli adattamenti resi necessari dalla diversa durata dei percorsi di studio. Nei contenuti, però, le indicazioni sono abbastanza omogenee e presentano una proposta didattica sostanzialmente coerente.

Come si potrà notare, è stata adottata la metodologia delle competenze e delle parallele categorie di conoscenze e abilità, formulando una serie di indicazioni opportunamente graduate nel corso degli anni. Le competenze sono raggruppate, come già nella CM 70/2010, in tre grandi aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica. Conoscenze e abilità sono in vario modo riconducibili alle tre competenze individuate per ciascun periodo didattico ma senza una corrispondenza precisa o biunivoca. Sul piano didattico sarà importante valorizzare il lavoro per competenze come occasione per rendere veramente centrale la persona dello studente e la sua originale elaborazione e appropriazione dei contenuti studiati. **A tale scopo sarà bene promuovere in ogni diocesi iniziative formative per rendere tutti gli Idr partecipi di queste scelte metodologiche e illustrare loro le nuove modalità di lavoro.**

Richiamo l'attenzione in modo particolare sulle pagine introduttive alle Indicazioni per ciascun tipo di percorso. Si tratta di una presentazione sintetica ma fondamentale della natura dell'Irc e delle sue finalità educative. È bene che anche queste pagine siano oggetto di attenta riflessione da parte degli Idr per renderli consapevoli, qualora ce ne fosse ancora bisogno, delle caratteristiche del loro insegnamento.

È il caso di rilevare anche la novità costituita dalle indicazioni per l'IeFP. Si tratta di una novità per l'Irc, dovuta all'inserimento di questi percorsi nel contesto del secondo ciclo di istruzione e formazione che il regolamento di cui al DLgs 226/2005 ha voluto caratterizzare, all'art. 18, per la presenza dell'Irc e dell'educazione fisica, discipline in passato escluse dalla formazione professionale. Il confronto con questa nuova realtà formativa richiederà di adottare nuovi contatti istituzionali al fine di promuovere un Irc adatto ad un ambiente che per molti aspetti è diverso da quello scolastico tradizionale e tuttavia possa offrire ugualmente contenuti e strumenti per la formazione personale arricchita dal confronto sistematico con la concezione cristiano-cattolica del mondo e della vita che possa qualificare anche l'esercizio professionale.

3. Il primo ciclo di istruzione

Come si è potuto notare, tutto lo scorso mese di giugno ha visto il Miur impegnato in una vasta consultazione sull'aggiornamento delle Indicazioni per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione. L'operazione non poteva non interessare l'Irc, dal momento che solo da due anni sono entrate in vigore le nuove Indicazioni per l'Irc in questi ordini di scuole ed è ovvio che, se l'impianto didattico dovesse cambiare sensibilmente, anche per l'Irc si porrebbe l'esigenza di adeguarsi alle trasformazioni del sistema. Come si è visto, sembra che l'impostazione delle Indicazioni per il curriculum del 2007 sia per molti aspetti mantenuta. Se ciò dovesse trovare conferma alla fine di tutto il percorso, per l'Irc non ci

dovrebbero essere sostanziali novità e quindi continuerebbero a valere le indicazioni già emanate con Dpr 11-2-2010.

La consultazione ministeriale è stata seguita con interesse e con spirito costruttivo, facendo anche alcune osservazioni finalizzate a rendere tutto il sistema scolastico sempre più attento alla dimensione educativa globale della persona, ivi compresa la sfera spirituale e religiosa, in modo che l'Irc possa operare in una scuola che non escluda o trascuri pregiudizialmente il suo contributo.

Si tratta di sfide che sollecitano il mondo dell'Irc e richiedono una sempre più solida professionalità degli Idr, i quali non di rado svolgono nelle scuole un ruolo di guida nei confronti dei colleghi, essendosi conquistata la fiducia di molti grazie alla serietà della loro formazione. È in questa direzione che bisognerà continuare ad andare.

4. Corsi di formazione per gli Idr

Le novità finora presentate richiedono un' incisiva e diffusa azione di formazione nei confronti degli Idr. Le due nuove Intese vedono proprio gli Idr come protagonisti: in un caso come diretti interessati dalle novità relative ai percorsi di qualificazione professionale, nell'altro in quanto fondamentali strumenti di mediazione didattica con gli studenti. Anche la revisione del primo ciclo coinvolge gli Idr al pari di tutti gli altri insegnanti.

Sembra perciò necessario impegnarsi nel prossimo anno nella promozione di iniziative formative di alta qualità che coinvolgano tutti gli Idr a riflettere sul loro profilo professionale e sulle nuove indicazioni didattiche in tutti gli ordini e gradi di scuola. Le singole diocesi saranno chiamate ad attivarsi per offrire occasioni di formazione e di aggiornamento di alto livello. La stagione estiva ci potrà vedere impegnati nella progettazione di queste attività per il prossimo anno scolastico (ed anche oltre).

La scuola italiana è stata spesso presentata come un cantiere a cielo aperto per via delle numerose riforme che l'hanno interessata negli ultimi anni. Anche a noi tocca lavorare in questo cantiere con il consueto impegno e buona volontà. Si tratta di continuare con convinzione sul cammino intrapreso. L'anno scolastico che si chiude, è stato davvero laborioso e ricco di frutti anche sul piano delle numerose iniziative di formazione svolte. Convegni, seminari e ogni altra proposta formativa, ideata dal Servizio Nazionale, è stata possibile sempre grazie alla vostra intelligente e fattiva collaborazione. E tutte le attività da voi svolte nelle rispettive diocesi a sostegno dell'Irc e degli Idr hanno sempre trovato nel Servizio Nazionale la più attenta considerazione. La circolarità sviluppata attorno a obiettivi comuni, nell'alveo del grande progetto decennale della Chiesa italiana, sarà anche la forza del futuro e la garanzia di un'Irc davvero significativo per la scuola e per l'educazione dei giovani.



Ringrazio di cuore quanti hanno accompagnato il lungo e faticoso iter delle due Intese cooperando attivamente alla riflessione e alla sperimentazione che ne ha garantito il buon esito sempre e comunque

Ad maiorem Dei gloriam!

Colgo l'occasione per porgere a ciascuno l'auguro di una buona e meritata vacanza.



Mons. Vincenzo Annicchiarico
Responsabile

N.B. Al fine di avere sotto mano la nuova normativa di riferimento e tutte le indicazioni didattiche per l'Irc, vengono allegati alla presente, in forma di libretto unico, i seguenti documenti:

1. Intesa CEI-MIUR per l'Irc nelle scuole pubbliche (28.06.2012)
2. Intesa CEI-MIUR sulle Indicazioni didattiche per l'Irc nel 2° ciclo di Istruzione e Formazione (28.06.2012)
3. Intesa CEI-MIUR sui Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di apprendimento dell'Irc nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo (Dpr 11-2-2010)